

primo periodo dell'articolo ingenera una dubitazione, contro la quale è opportuno che la Camera si pronunzi.

Preferendosi la locuzione in cui vi si è proposto l'articolo 5, cioè che la tassa proporzionale si applica in genere « a tutte le obbligazioni, » ecc., credo che si stabilirebbe una latitudine immensa e ne rimarrebbe implicitamente decisa la questione che riflette le obbligazioni le quali non risultano da atti, ossia l'applicabilità della tassa di registro alle obbligazioni le quali risultano dalle così dette convenzioni verbali; questione gravissima, su cui la Camera deve pronunziarsi.

In conseguenza credo, per questo primo riflesso, che l'articolo 5 debba concepirsi, nel suo primo periodo, con espressioni corrispondenti a quelle usate nell'articolo 4.

Aggiungo che il secondo periodo, o la seconda parte di questo articolo, che dice: « La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99, » si dovrebbe anche modificare in termini più precisi, cioè: « La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e l'articolo 99 della presente legge determina gli atti che vi sono soggetti, nonchè la quota della tassa proporzionale che li colpisce. »

E qui appoggio tutto quanto si è detto dall'onorevole Piroli per la soppressione della terza parte dell'articolo, e mi propongo pure di combattere le osservazioni del commissario del Re.

Signori, ci si dice che l'analogia debba servire di mezzo nell'applicazione delle tasse.

Per verità io credo che ciò non solo dia una troppo grande facoltà al fisco, mentre è da evitare ogni latitudine che permetta di uscir fuori de' limiti fissati dalla legge, ma credo altresì che questa latitudine sia disdetta dall'indole stessa del nostro reggimento costituzionale. Lo Statuto non permette che tassa alcuna si esiga, se prima non sia stata votata formalmente dalle due Camere del Parlamento, e nello stesso tempo col concorso del terzo potere, che con esse costituisce il potere legislativo.

In conseguenza io non ammetto nel fisco, ossia negli agenti della pubblica finanza, il diritto di poter fare leggi di tasse. Se vi saranno degli atti non preveduti, o questi per sè stessi verranno sotto l'applicazione della legge, o dando luogo ad interpretazione in via di regola generale, essa è devoluta dallo Statuto agli stessi poteri dello Stato; o vi saranno finalmente dei casi che non potrebbero fornire materia di semplice interpretazione, e ciò darà ragione alla finanza di provocare apposite disposizioni di legge. Ma non si potrà mai permettere che la finanza, o meglio i suoi agenti, facciano da soli quello per cui essenzialmente è richiesto il concorso dei poteri costituiti dello Stato.

Persisto nel domandare la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 5, poichè lo credo arbitrario non solo, ma incostituzionale.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano propone due emendamenti.

Col primo direbbe nella prima parte dell'articolo:

« La tassa proporzionale si applica in genere agli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che contengono obbligazione, liberazione, condanna, collocazioni, » ecc.

Domando se questo primo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Col secondo emendamento propone che al primo alinea dello stesso articolo 5, si dica:

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e l'articolo 99 della presente legge indica gli atti che vi sono

soggetti, non che la quota della tassa proporzionale che li colpisce. »

Domando se sia appoggiato questo secondo emendamento. (È appoggiato.)

Il deputato Piroli ha facoltà di parlare.

PIROLI. Io ho chiesto la parola per dare breve risposta all'onorevole regio commissario.

Alle mie osservazioni contro l'ultima parte dell'articolo 5, egli osservava che non si tratta di stabilire per analogia se un dato atto sia, o no, soggetto a tassa, ma quale sia la tassa imponibile. È verissimo. Ma osservo che non era diversa la questione che si è più volte presentata ed è stata, nel senso che ho già indicato, decisa in Francia. Anche in Francia l'articolo 4 di quella legge dichiarava con larghissime espressioni che tutti gli atti portanti obbligazione, liberazione, condanna, ecc., erano soggetti alla tassa proporzionale; e la questione si è elevata sempre per vedere quale fosse la tassa da applicarsi.

Ora, la legge non solo deve determinare quali siano gli atti soggetti a tassa, ma anche quale sia questa tassa; non vi può essere arbitrio, nè può essere lecito ad argomento di analogia, nè per stabilire i casi in cui la tassa è dovuta, nè per determinare la qualità e la quantità della tassa. Gli inconvenienti, i pericoli, gli arbitrii che ho già indicati non vengono meno, se non sono forse maggiori, quando si ammetta che per analogia si possa determinare se a un dato caso sia applicabile la tassa proporzionale, o se piuttosto in una misura che in un'altra. Io quindi insisto nel proporre che si sopprima l'ultima parte di questo articolo 5, giacchè non credo che le risposte dell'onorevole commissario valgano ad attenuare il valore delle osservazioni da me fatte.

Un'ultima osservazione. Sono così larghe ed estese le varie disposizioni dell'articolo 99, che probabilmente il bisogno di ricorrere ad argomenti di analogia si presenterà di rado. Ma appunto da ciò io deduco una ragione di più per eliminare questa parte dell'articolo 5. Se il pericolo che qualche atto sfugga alla tassa proporzionale fosse frequente; se molti fossero i casi nei quali si dovesse ricorrere all'argomento di analogia, sebbene io ritenga che questa non possa ammettersi nella legge fiscale, mi vi acconcierei forse, per evitare un danno grave all'erario; ma, come questi casi saranno pochissimi, mi sembra più logico e ragionevole di sopprimerlo, anzichè lasciare scritta nella legge una sorgente di arbitrii e di litigi.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io torno a dire che l'articolo 5 nella sua prima parte ha un carattere così decisivo, così assoluto, così chiaro intorno agli atti, intorno alle obbligazioni, intorno alle trasmissioni, alle quali vuole che si applichi la tassa proporzionale, da non poter mai avvenire che alcuno di questi atti sfugga al concetto della legge medesima, da non poter mai avvenire che si presenti alla registrazione un atto, il quale non sia subito distinguibile, se abbia o non abbia il carattere voluto da quest'articolo, abbia o non abbia gli effetti civili ed economici che determinano di quest'articolo la estensione.

Quando un atto è certamente sottoposto a tassa proporzionale, ma rimane incerto se piuttosto sia sottoposto ad una o ad altra tassa proporzionale, la questione non può non risolversi altrimenti che per l'argomento di analogia. In questi limiti ricorrere all'argomento di analogia è una necessità, e non è pericoloso, nè è certamente incostituzionale.

Così limitata la massima a vedere se un atto, che certamente è stato dalla legge dichiarato per i suoi effetti sottoposto a tassa proporzionale, debba essere sottoposto piuttosto